



Comune di
Monteprandone

*Regolamento
per l'utilizzo di locali
comunali*

Approvato con atto consiliare n.56 del 29.11.2013

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ - OGGETTO

ART. 2 - STRUTTURE

ART. 3 - SOGGETTI RICHIEDENTI

ART. 4 – FORME DI CONCESSIONE

ART. 5 – UTILIZZO DEI LOCALI DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

ART. 6 - RICHIESTE

ART. 7 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

ART. 8 - CONTROLLI

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

ART. 10 - CORRISPETTIVO DI UTILIZZO E GARANZIE

ART. 11 - CONCESSIONE IN USO GRATUITO – ESENZIONE DELLA CAUZIONE

ART. 12 - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1
Finalità – Oggetto

- Il Comune, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, culturale, turistiche e sportive promosse da associazioni pubbliche o private o soggetti privati, mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato con il presente regolamento, dell'uso temporaneo ed occasionale dei locali costituenti il patrimonio comunale ed individuati all'articolo successivo.
- Il presente Regolamento disciplina la gestione, i criteri e le modalità di richiesta, assegnazione ed utilizzo dei suddetti locali ed immobili di proprietà comunale da parte di società, enti, associazioni, gruppi comunque denominati e singoli cittadini per finalità prevalentemente a favore della comunità.

Art. 2
Strutture

1. Le strutture oggetto di concessione del presente regolamento per le attività su indicate sono le seguenti:
 - a) Nuova Sala Riunioni;
 - b) Sala consiliare;
 - c) Sala Archivio Storico;
 - d) Sala Delegazione comunale;
 - e) Sala didattica Centro Pacetti;
2. Per quanto riguarda il locale indicato al punto c), l'utilizzo si intende al di fuori della attività inherente la celebrazione dei matrimoni, disciplinata con separato atto. Per eventuali altri locali non contemplati nel presente regolamento, si rimanda a specifica autorizzazione della Giunta comunale, fermo restando l'assoggettamento alle tariffe previste. Per quanto riguarda la Palestra Colle Gioioso, cioè Palazzetto si rinvia allo specifico Regolamento d'uso.

Art. 3
Soggetti richiedenti

1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali e delle strutture di cui all'art. 2 i seguenti soggetti:
 - a. associazioni culturali, turistiche, sportive ed ambientaliste. Nell'attribuzione della concessione saranno preferite quelle operanti con continuità in ambito comunale;
 - b. associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed iscritte all'albo regionale di cui all'art. 5 della L.R. 28 aprile 2004, n. 9;
 - c. le associazioni di promozione sociale di cui alla L. n. 383 del 7 dicembre 2000;
 - d. comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi iscritte nell'albo comunale;
 - e. gruppi o partiti rappresentati in consiglio comunale;
 - f. gruppi ed organismi politici non rappresentati in consiglio comunale;
 - g. patronati sindacali ed associazioni di categoria;
 - h. organismi religiosi;
 - i. organismi ed istituzioni scolastiche locali;
 - j. associazioni di categoria, ex combattenti, invalidi civili e del lavoro;
 - k. Enti pubblici che ne facciano richiesta per promuovere ed organizzare iniziative di interesse per la collettività di Monteprandone;
2. La concessione in uso può essere rilasciata, anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma, (es. privati cittadini, singoli o riuniti in gruppi spontanei), purché si

tratti di soggetti che non agiscono, nel caso specifico, a scopo di lucro e che l'iniziativa per la quale si richiede l'uso dei locali o delle strutture sia di interesse di almeno una parte della collettività locale.

3. Le strutture ed i locali possono essere concessi in uso per:
 - a) iniziative di carattere politico, sindacale, sportivo, sociale, culturale, turistico, artistico e ricreativo;
 - b) convegni e manifestazioni artistiche, culturali, sociali, sportive, sindacali, politiche;
 - c) seminari, incontri, convegni di associazioni di categoria, sindacati;
4. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di concedere l'uso delle strutture oggetto del presente Regolamento anche quando sussista uno scopo di lucro, previo pagamento di adeguato canone, purché l'iniziativa sia rispettosa del bene comune e della dignità del paese.

Art. 4 **Forme di concessione**

1. La concessione può essere:
 - a) Occasionale, quando la richiesta è relativa ad un solo giorno;
 - b) Continuativa a tempo determinato, quando la richiesta riguarda più giorni anche non consecutivi.

Art. 5 **Utilizzo dei locali durante la campagna elettorale**

1. Durante la campagna elettorale la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Art. 6 **Richieste**

1. I richiedenti devono inoltrare, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello richiesto per l'utilizzo dei locali, tranne i casi di motivata urgenza, apposita domanda in carta semplice indirizzata al Responsabile del Settore 1°, specificando, con precisione, i locali e l'attrezzatura comunale ivi presente eventualmente richiesta, la natura della manifestazione, il giorno e l'ora d'inizio e la durata della stessa, dichiarando di conoscere ed accettare il presente Regolamento e tenendo, in ogni caso, presente che le manifestazioni dovranno essere tali da non contrastare con le leggi, regolamenti o altro tipo di normativa vigente in materia.
2. Il Responsabile del settore autorizzerà l'uso dei locali e/o delle attrezzature comunali e la sua decisione sarà in ogni caso inappellabile, in quanto nella scelta avrà tenuto conto di tutta una serie di fattori, quali ad esempio, l'importanza della manifestazione, le esigenze dell'Amministrazione, ecc.
3. Tutte le richieste vanno formulate sulla modulistica predisposta, disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito internet del Comune.
4. L'unità organizzativa responsabile del procedimento e del rilascio del provvedimento autorizzativo, è individuata nel servizio Segreteria- Affari Generali.

Art. 7 **Modalità di concessione**

- I locali comunali, una volta accolta la richiesta, vengono messi a disposizione dei richiedenti secondo le seguenti modalità:

- a. Sarà un dipendente o incaricato dell'Amministrazione comunale ad aprire i locali all'ora prestabilita ed a chiuderli una volta cessato l'utilizzo.
 - b. Potrà essere consegnata copia delle chiavi al richiedente, che è responsabile anche per la chiusura dei locali e la tempestiva riconsegna delle chiavi.
2. L'Amministrazione Comunale ha prerogativa su qualsiasi altra richiesta e le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune hanno la precedenza su ogni altro utilizzo, previo tempestivo avviso.

Art. 8 Controlli

1. L'Amministrazione Comunale consegna i locali puliti e perfettamente funzionanti in tutte le loro parti (accessori, servizi, microfoni, ecc.). Al momento della consegna delle chiavi il richiedente verifica lo stato dei locali e qualora riscontrasse delle anomalie deve darne comunicazione immediata al responsabile comunale.
2. Per l'uso continuativo è discrezione dell'Amministrazione effettuare verifiche senza preavviso sullo stato dei locali durante il periodo di utilizzo.
3. Qualora l'Amministrazione riscontrasse danni di qualunque genere addebitabili a responsabilità oggettive o negligenze degli utilizzatori, verrà richiesto ai responsabili il ripristino delle condizioni di funzionalità e la riparazione dei danni eventualmente addebitati.

Art. 9 Responsabilità

1. Il Concessionario è il responsabile dello svolgimento dell'attività e dovrà pertanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni previste dalla legge per il tipo di attività organizzata.
2. Il Concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni provocati alle persone e alle cose nell'occasione dallo svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.
3. Il Concessionario è responsabile di tutti i fatti, che possono accadere all'interno dei locali in uso e in particolare si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine ad incidenti di qualsiasi genere.
4. Il Concessionario può modificare l'allestimento standard delle sale, purché esso non comporti pregiudizio agli arredi ed ai locali, a condizione che al termine dell'utilizzo sia scrupolosamente ripristinata ogni modifica.
5. Il Concessionario è responsabile dei danni provocati ai mobili, agli impianti e ai locali di proprietà del Comune nel periodo d'uso e si assume l'onere del completo e immediato risarcimento. Nel caso di inadempienza si avvierà la procedura per la riscossione coattiva di quanto dovuta, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente ed il divieto di utilizzo per il futuro dei locali del Comune.

Art. 10 Corrispettivo di utilizzo e garanzie

1. La concessione in uso dei locali è subordinata al pagamento anticipato di una tariffa da intendersi a titolo di rimborso spesa per l'utilizzo delle strutture e per l'eventuale uso delle attrezzature.
2. Nel computo di rimborso sono comprese tutte le spese di illuminazione, riscaldamento, uso degli impianti e attrezzature e pulizia dei locali.
3. Le tariffe per l'utilizzo dei locali disciplinati con il presente regolamento sono stabilite con proprio autonomo atto dalla Giunta Comunale, che potrà introdurre tariffe agevolate per le associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni e per tutte le altre associazioni di volontariato, nonché per un uso continuativo.

4. Le somme versate per la concessione in uso dei locali non verranno rimborsate qualora la disdetta da parte del concessionario, anche dovuta a cause di forza maggiore, avvenga 24 ore prima dell'evento.
5. Prima del provvedimento di concessione in uso del locale, ad eccezione dei casi di utilizzo occasionale, deve essere effettuato un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni che possono verificarsi in relazione all'uso del locale. L'ammontare della cauzione e le modalità saranno definite con atto di Giunta Comunale, insieme coi casi di esenzione.
6. La cauzione è trattenuta quando vengono riscontrati danni alle strutture, alle apparecchiature, alle suppellettili o quando i locali sono riconsegnati sporchi. Il Comune invita i responsabili a ripristinare lo stato dei locali e alla riparazione dei danni, qualora trascorsi 30 giorni non si sia ottemperato è revocata la concessione ed incamerata la cauzione.

Art. 11
Concessione in uso gratuito – Esenzione della cauzione

1. L'Amministrazione concede l'uso gratuito dei locali, attrezzature o ausili di proprietà del Comune, compatibilmente con la disponibilità delle stesse, nonché l'esenzione della cauzione, nei seguenti casi:
 - a. Istituti scolastici presenti sul territorio comunale;
 - b. Attività promosse o patrociniate dall'Amministrazione Comunale, nel cui patrocinio (concesso dal Sindaco ai sensi del vigente regolamento per i contributi) sia espressamente indicato l'utilizzo gratuito dei locali;
 - c. Gruppi consiliari per lo svolgimento di iniziative da essi promosse;
2. Il servizio competente, verificata la sussistenza di tali requisiti provvederà alla concessione, compatibilmente con l'effettiva disponibilità di quanto richiesto.

Art. 12
Norme finali e transitorie

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle vigenti disposizioni in materia.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet del comune.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della relativa deliberazione di adozione.